

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 4 febbraio 2015

Su emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

ricordato il parere espresso dalla Commissione, in data 21 gennaio 2015, sul testo del disegno di legge;

preso atto che, con sentenza del 30 gennaio 2015, il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'ILVA di Taranto, visto che non sussistono né mezzi propri né affidamenti da parte di terzi che consentano di soddisfare regolarmente le obbligazioni e di far fronte, contestualmente, all'attuazione del piano ambientale approvato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014;

ricordato che, nella citata sentenza, si attesta che l'ILVA presenta un indebitamento complessivo pari a 2.913.282.000 euro e che possiede i requisiti occupazionali previsti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto-legge n. 347 del 2003;

richiamati gli emendamenti dei relatori 2.0.100, 3.100, 4.100, che assicurano lo stanziamento di risorse e la definizione di misure di compensazione ambientale finalizzate alla continuità operativa dell'ILVA con il sostegno alle imprese fornitrici e con interventi ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi nelle aree contigue;

osservato, in riferimento all'emendamento del relatore 1.100, che la moratoria per il venir meno dei requisiti soggettivi previsti per i titoli autorizzatori in conseguenza dell'ammissione a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria mantiene comunque un carattere transitorio;

richiamati altresì gli emendamenti 3.22, relativo al contenzioso con Fintecna Spa, e 4.10 relativo al recupero delle scorie provenienti dalla fusione di leghe di metalli ferrosi, con il richiamo al rispetto dei principi della direttiva 2008/98/CE,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti di seguito indicati, con le seguenti osservazioni:

Al Presidente
delle Commissioni riunite 10^a e 13^a
S E D E

per quanto concerne l'emendamento 2.46 occorrerebbe specificare che le prescrizioni del piano di cui al D.P.C.M. del 14 marzo 2014, da attuare entro il 31 luglio 2015, oltre che rappresentare la misura percentuale dell'80 per cento, debbano rappresentare la parte sostanzialmente più significativa delle stesse;

in relazione alle misure di agevolazione concesse alle imprese di autotrasporto, di cui agli emendamenti 2.96, 2.91 e 2.92, andrebbe richiamato il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti *de minimis*, che contiene regole particolari per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi;

in riferimento all'emendamento 3.1, l'utilizzo delle somme sequestrate al fine di sottoscrivere obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale al giudice procedente, appare conforme al principio "chi inquina paga" fissato dalla direttiva 2004/35/CE in materia di responsabilità per danno ambientale.

Formula altresì parere non ostativo sugli emendamenti del relatore e sugli altri emendamenti.

Franco Mirabelli